

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla determinazione n. 4238/2011 del 21 settembre 2011

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 11 MARZO 1998, ART. 23.

**Aiuti per la perdita di reddito nel periodo 1° giugno 2008 – 31 dicembre
2010 alle aziende che allevano bovini da latte colpite da tubercolosi
bovina**

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI

INDICE

- 1) OBIETTIVI GENERALI
- 2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3) PORTATA FINANZIARIA
- 4) CALCOLO DELLA PERDITA DI REDDITO E MISURA DEL CONTRIBUTO
- 5) CUMULABILITA'
- 6) SOGGETTI BENEFICIARI
- 7) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER IL MANCATO REDDITO
- 8) AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
- 9) ATTUAZIONE DEGLI AIUTI PER IL MANCATO REDDITO E ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE
- 10) DISPOSIZIONI FINALI

1. OBIETTIVI GENERALI

L'aiuto consiste in un compenso per le perdite di reddito del periodo 1 giugno 2008 – 31 dicembre 2010 alle aziende specializzate nell'allevamento di bovini da latte derivanti dalla riduzione o mancata produzione di latte conseguente all'esecuzione forzata degli abbattimenti e all'imposizione delle misure restrittive obbligatorie in particolare il divieto di monta e il divieto di ripopolamento, previste dal D.M. 15 dicembre 1995, n. 592.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica al regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006);

Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013 (GU C 319 del 27.12.2006);

Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, concernente “ Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse F.E.O.G.A. – Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura”, in particolare l'art. 23 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere aiuti alle aziende agricole nel caso di danni alla produzione o ai mezzi di produzione derivanti da calamità, avversità atmosferiche, epizootie e malattie vegetali;

Deliberazione n. 25/47 del 19 maggio 2011 – L.R. 11 marzo 1998, n.8, art. 23. Aiuti per le perdite 1° giugno 2008 – 31 dicembre 2010 alle aziende che allevano bovini da latte colpite da tubercolosi bovina – che autorizza l'istituzione di un aiuto in favore delle aziende colpite e approva le direttive di attuazione allegate;

Determinazione n. 20726 rep. N. 539 del 1 settembre 2011 del Direttore del Servizio Sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle competenze con la quale è disposto l'impegno della somma complessiva di euro 120.000,00 in favore di Argea Sardegna per l'erogazione degli indennizzi per le perdite di reddito delle aziende specializzate nella produzione di latte, sede di focolaio di tubercolosi bovina nel periodo 1° giugno 2008 – 31 dicembre 2010;

nota n. 20897/VII.7,7 del 2 settembre 2011 del Servizio Sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle competenze con la quale si invita Argea Sardegna a voler adottare tutti gli atti necessari a dare tempestiva e completa attuazione dell'intervento.

3. PORTATA FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento ammonta complessivamente a € 120.000,00.

4. CALCOLO DELLA PERDITA DI REDDITO E MISURA DEL CONTRIBUTO

L'aiuto è concesso una-tantum, in misura pari al 100% del valore della perdita di reddito, tenendo conto:

- del periodo intercorrente tra l'abbattimento dei singoli capi di sesso femminile di età superiore ai 28 mesi e il momento in cui l'autorità sanitaria ha rilasciato il consenso al ripopolamento dell'allevamento, per un periodo massimo di 240 giorni;
- delle medie di produzione giornaliere riferibili ai capi abbattuti nel periodo immediatamente precedente l'inizio degli abbattimenti ricavabili dai dati disponibili sugli applicativi SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) in applicazione del regime delle quote latte o, per i capi iscritti al Libro Genealogico, dai controlli funzionali effettuati dall'APA competente per territorio;
- del prezzo corrisposto al produttore per il latte conferito al primo acquirente nei sei mesi immediatamente precedenti all'inizio degli abbattimenti e desunto dalle fatture relative ai conferimenti di latte; qualora il produttore trasformi in proprio il latte prodotto, il prezzo sarà determinato sulla base della media dei prezzi corrisposti da almeno tre primi acquirenti operanti nel territorio in cui è ubicato l'allevamento sede di focolaio nei sei mesi immediatamente precedenti l'inizio degli abbattimenti;

- dei costi di produzione non sostenuti dall'azienda stessa a causa della malattia e determinati sulla base dei dati economici regionali elaborati dall'INEA, sede regionale per la Sardegna, nell'ambito della tenuta della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA);
- degli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi volontari.

5. CUMULABILITA'

Gli aiuti previsti possono essere cumulati con altri indennizzi percepiti a diverso titolo dagli allevatori, a seguito delle misure restrittive disposte dall'Autorità sanitaria, fermo restando che la sommatoria degli stessi non può superare il 100% del valore della perdita.

Dall'importo dell'aiuto verranno dedotti gli importi eventualmente percepiti dagli allevatori nell'ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati.

6. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare degli aiuti le aziende sede di focolaio che in conseguenza dell'esecuzione forzosa degli abbattimenti e all'imposizione delle misure restrittive obbligatorie previste dal citato D.M. 15 dicembre 1995 nel periodo 1 giugno 2008 – 31 dicembre 2010 hanno subito perdite di reddito derivanti dalla riduzione o mancata produzione di latte.

L'aiuto è destinato esclusivamente alle aziende produttrici di latte, titolari di quota individuale di produzione sia del tipo "consegna" che del tipo "vendita diretta".

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER IL MANCATO REDDITO

Hanno titolo a presentare la domanda di contributo gli allevatori ai quali è intestato il registro di stalla, ovvero i detentori dell'allevamento che siano stati autorizzati per iscritto dal titolare del registro di stalla a richiedere e riscuotere il contributo.

La domanda debitamente compilata secondo il modello predisposto da Argea Sardegna (allegato n. 2 alla determinazione n. 4238/2011 del 21 settembre 2011) e sottoscritta deve essere indirizzata ed inoltrata all' Argea Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive in viale Adua n. 1 – 07100 Sassari entro e non oltre il 25 ottobre 2011 (farà fede il timbro postale). Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.

Qualora il produttore non trasformi in proprio il latte prodotto,

alla richiesta di aiuto dovrà essere allegata una copia conforme delle fatture relative ai conferimenti di latte per il latte conferito al primo acquirente nei sei mesi immediatamente precedenti all'inizio degli abbattimenti.

8. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando sul sito ufficiale della Regione Sardegna ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili .

9. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.